

CODICE ETICO DEL GIUDICE Di PACE
Elaborato e adottato dalla
Associazione Nazionale dei Giudici di Pace

PREAMBOLO

L'esistenza stessa del Giudice di Pace ha una sua radice di eticità nella scelta professionale operata.

Il Giudice di Pace agisce nell'ambito della giurisdizione di prossimità ed offre alla collettività un servizio giustizia in piena libertà, autonomia ed indipendenza da qualsiasi potere, per come previsto dalla Costituzione e dall'ordinamento di cui fa parte.

Egli è un magistrato togato che opera in conformità delle leggi e ne verifica l'applicazione ponendosi come terzo anche nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le norme che seguono sono essenziali al raggiungimento di questi valori.

Regole generali

Art. 1. Valori e principi fondamentali.

Nella vita sociale il Giudice di Pace si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all'interesse pubblico.

Nell'adempimento delle sue funzioni e in ogni comportamento professionale si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza, di imparzialità.

Art. 2. Rapporti con i cittadini e con gli utenti della Giustizia.

Nei rapporti con i cittadini e gli utenti della Giustizia, il comportamento del Giudice di Pace deve essere rispettoso della personalità e dignità altrui.

Egli respinge ogni pressione, segnalazione o sollecitazione, comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e i modi di amministrazione della Giustizia.

Art. 3. Doveri di operosità e aggiornamento professionale.

Il Giudice di Pace svolge le sue funzioni con diligenza e operosità. Conserva e accresce il proprio patrimonio culturale impegnandosi nell'aggiornamento e approfondimento delle conoscenze professionali, frequentando i corsi organizzati a tal fine.

Art. 4. Informazioni e divieto di utilizzazione a fini non professionali.

Il Giudice di Pace non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone e non fornisce o richiede informazioni confidenziali sui processi in corso, né effettua segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento e sull'esito degli stessi.

Art. 5. Rapporti con la stampa e altri mezzi di comunicazione di massa.

Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il Giudice di Pace non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.

E tenuto alla riservatezza e al segreto su notizie conosciute per ragione del suo ufficio.

Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il Giudice di Pace si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste ai giornali e altri mezzi di comunicazione di massa.

Indipendenza, imparzialità, correttezza

Art. 6. Indipendenza dei Giudice di Pace.

Il Giudice di Pace garantisce e difende l'indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni, evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 7. L'imparzialità dei Giudice di Pace.

Il Giudice di Pace garantisce l'imparzialità nei confronti di ogni persona senza discriminazione di pregiudizi di razza, sesso, di cultura, di religione, di condizione sociale. Nell'esercizio delle funzioni opera al fine di rendere effettivo tale valore impegnandosi a superare ogni pregiudizio che possa incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti, sull'interpretazione e applicazione delle norme. Valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per obiettive ragioni di opportunità.

Art. 8. Obblighi di correttezza dei Giudice di Pace.

Nelle relazioni sociali e istituzionali il Giudice di Pace non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali. Si comporta con educazione e correttezza, mantiene rapporti formali rispettosi della diversità dei ruoli da ciascuno svolto, rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori.

La condotta nell'esercizio delle funzioni

Art. 9. La condotta nel processo.

Nell'esercizio delle funzioni il Giudice di Pace, consapevole del servizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle altre attività d'ufficio, evitando, per quanto possibile, disagi ai cittadini e ai difensori e fornendo loro ogni chiarimento eventualmente necessario. Svolge il proprio ruolo con pieno rispetto di quello altrui e agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo, assicurando loro le condizioni per esplicarla al meglio.

Cura di raggiungere nell'osservanza delle leggi, esiti di giustizia per tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo soprattutto quando sia in questione la libertà e reputazione delle persone.

Art. 10. La condotta dei Giudice.

Il Giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.

Si comporta con riserbo e garantisce l'ordinato e sereno svolgimento dei giudizi.

Nell'esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale.

Non sollecita né riceve notizie informali nei procedimenti da lui trattati.

Nel redigere i provvedimenti espone le ragioni della decisione ed esamina adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti. Nella motivazione dei provvedimenti e nella conduzione dell'udienza evita di pronunciarsi su fatti e persone estranei all'effetto della causa e di emettere giudizi e valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o difensori o sui soggetti coinvolti nel processo.

Alla luce della vigente normativa il Giudice di Pace si astiene da ogni attività politica o partitica.

Le sanzioni

Art. 11. le sanzioni.

Premesso che il Giudice di Pace appartiene all'Associazione è tenuto al rispetto rigoroso dello Statuto e del presente Codice etico, in caso di violazione delle norme di comportamento delineate il Collegio dei Probiviri potrà, decidendo a maggioranza, comminare le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione
- b) censura
- c) sospensione dall'Associazione sino ad un anno
- d) espulsione dall'Associazione.

Tali provvedimenti potranno essere comunicati all'organo di vigilanza (il Presidente del Tribunale).

I doveri del Coordinatore

Art. 12. Organizzazione.

Il Giudice di Pace Coordinatore dell'ufficio giudiziario cura l'organizzazione e l'utilizzo delle risorse materiali e personali disponibili in modo da ottenere il miglior risultato possibile in vista del servizio pubblico che l'ufficio deve garantire.

Assicura la migliore collaborazione con gli altri uffici pubblici, nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuna istituzione.

Garantisce la serenità del lavoro di tutti gli addetti all'ufficio assicurando trasparenza ed equanimità nella gestione del servizio.

Art. 13. Sorveglianza.

Cura di essere a conoscenza di ciò che si verifica nell'ambito dell'ufficio in modo da poterne assumere la responsabilità e spiegarne le ragioni, esamina le lagnanze provenienti da cittadini, avvocati o altri uffici giudiziari o amministrativi, vagliandone la fondatezza e assumendo i provvedimenti necessari a evitare disservizi.

Art. 14. Rapporti con i Giudici.

Primus inter pares, vigila sul comportamento dei Giudici di Pace ed interviene, nell'esercizio dei suoi poteri, onde evitare conflittualità. Sollecita pareri sulle questioni dell'ufficio, se del caso anche da parte degli avvocati.

Non interferisce sull'autonoma attività giurisdizionale del singolo giudice assegnato all'ufficio.

Cura l'attuazione del principio del "Giudice naturale", in particolare nell'assegnazione degli affari sulla base dei prospetti tabellari.

Assegna a tutti i giudici i decreti ingiuntivi ed ogni altro adempimento propri dell'ufficio in modo da realizzare una uguale distribuzione del carico di lavoro.